Sentenza n. 244/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Maristella Filomena	Primo Referendario (relatore)
Guido Tarantelli	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 24499 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 42746, reso dall'agente contabile BONO Maria Ausilia, avente a oggetto il conto della riscossione dei servizi scolastici del Comune di Anoia (RC) per l'esercizio finanziario 2023.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti del giudizio;

visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;

uditi, all'udienza pubblica del 23 giugno 2026, il giudice relatore Primo Referndario Maristella Filomena, il Pubblico Ministero SPG dott.ssa Federica Pallone e l'agente contabile. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 41/2026, depositata in data 19 febbraio 2026, il magistrato designato ha concluso per l'irregolarità del conto n. 42746, reso dalla sig.ra Bono Maria Ausilia, addetta alla riscossione dei servizi scolastici del Comune di Anoia (RC), relativo all'esercizio finanziario 2023, depositato con resa Sireco n. 568449 del 14 mag-

gio 2024 e rendicontante una somma riscossa pari a euro 0,00. Dalla relazione risulta che, a seguito di richiesta di chiarimenti il responsabile dell'area economico-finanziaria del Comune ha comunicato che le riscossioni della gestione in esame avvenivano esclusivamente con pagamenti telematici, non inseriti nel conto. Rilevava quindi che il conto rendicontava esclusivamente le somme riscosse in contanti e richiamata la nozione espansiva di "maneggio" di denaro pubblico, per cui l'obbligo di rendicontazione deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate indipendentemente dalle relative modalità tecniche, il magistrato designato ha ritenuto il conto privo dei requisiti minimi di sufficienza ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. con conseguente improcedibilità ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. chiedendo la fissazione dell'udienza.

2. Con DFU nr. 79/2026 del 25.02.2026, ritualmente comunicato unitamente alla relazione del magistrato designato, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio al 23 giugno 2026.

3. Con nota depositata il 1° giugno 2026 l'agente contabile ha trasmesso memoria e produzione documentale con le quali, deducendo la scusabilità dell'errore interpretativo in cui sarebbe incorsa, avendo ritenuto, secondo la prassi seguita dall'Ente, che il conto giudiziale dovesse riguardare le sole somme materialmente maneggiate in contanti, ha escluso qualsiasi volontà elusiva o di occultamento contabile, evidenziando che gli incassi telematici risultano integralmente tracciati nei sistemi dell'Ente e che non sussiste alcun ammanco. Ha contestualmente trasmesso, su modello 21, un conto giudiziale integrato, esponente le riscossioni mensili dell'anno 2023 relative alla vendita di buoni mensa tramite PagoPA per un importo complessivo di euro 2.904,00, munito del visto di regolarità del Responsabile del servizio finanziario in pari data.

4. All'udienza del 23 giugno 2026 le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

La causa è stata trattenuta in decisione.

5. In via preliminare, si osserva che ai sensi dell'art. 140, comma 3, del codice di giustizia contabile, il deposito del conto costituisce l'agente in giudizio. Il giudizio si instaura per effetto della sola presentazione del conto, prescindendo dall'iniziativa della parte pubblica. Nel caso di specie, il conto giudiziale n. 42746, reso dalla sig.ra Bono Maria Ausilia, è stato depositato il 14 maggio 2024 (resa Sireco n. 568449), da tale data il conto è devoluto alla cognizione di questa Corte.

6. Oggetto del giudizio è sia il documento contabile, sia la gestione ivi rappresentata, al fine di verificare la regolarità complessiva della gestione del denaro pubblico (cfr. SS.RR. n. 720/A/1991; Corte Cost. n. 292/2001). Il conto depositato il 14 maggio 2024 esponeva tuttavia una somma pari a euro 0,00, avendo l'agente contabile rendicontato le sole riscossioni in contanti, laddove la gestione della vendita di buoni mensa si svolgeva integralmente mediante pagamenti telematici. Tale rappresentazione, radicalmente carente, non assolve l'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c., atteso che l'obbligo di rendicontazione si estende a tutte le forme di pagamento utilizzate.

7. In data 1° giugno 2026 l'agente contabile ha depositato, per la medesima gestione, un nuovo conto giudiziale integrato, comprensivo delle riscossioni PagoPA e munito del visto di regolarità del Responsabile del servizio finanziario. Il presente giudizio, avente a oggetto il primo conto, radicalmente carente, deve essere pertanto dichiarato improcedibile.

8. Le spese di giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della natura meramente processuale della decisione.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio nr. **24499** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. **42746**, reso dall'agente contabile **BONO Maria Ausilia**, avente a oggetto il conto della riscossione dei servizi scolastici del Comune di Anoia (RC) per l'esercizio finanziario 2023, dichiara:

- improcedibile il conto giudiziale in epigrafe;

- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di conseguenza.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Maristella Filomena	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 17/07/2026

Il Funzionario responsabile

Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente